

Dott.ssa Rita Cammuso
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
rcammuso@lavoro.gov.it

p.c. Lorena Amorello
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
lamorello@lavoro.gov.it

Roma, 20/09/2023
Prot. 214-23/VP/mn

Gentile Dottoressa,

come da intese con la Dott.ssa Monica Poletto, Le sottoponiamo un quesito relativo all'applicazione del Superbonus ex articolo 81 del d.lgs 117/2017.

Come noto, stante quanto disposto dall'art. 81 d.lgs 117/2017 in materia di Social Bonus e dal conseguente Art. 3 del Decreto ministeriale 23/02/2022, n. 89 (cfr. in allegato gli estratti dei testi citati) sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore.

Porgiamo alla Sua attenzione il seguente quesito:

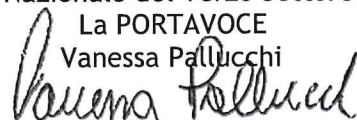
- laddove un bene sia stato assegnato ad un ente non del terzo settore, che successivamente all'assegnazione del bene ha assunto la qualifica di ets, con relativa iscrizione al RUNTS
- laddove, inoltre, l'avvio del procedimento e il concreto intervento di recupero siano successivi all'assunzione della qualifica di ETS

l'immobile ha i requisiti perché si possa fruire dell'agevolazione ?

Ovvero: il requisito del possesso della qualifica di ETS deve sussistere al momento dell'avvio del procedimento - ex articolo 8 del DM 89/2022 - o al momento dell'assegnazione del bene immobile?

In attesa di cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti.

Forum Nazionale del Terzo Settore
La PORTAVOCE
Vanessa Pallucchi



ALLEGATO

Art. 81 d.lgs 117/2017 Social Bonus

E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Articolo 3 Decreto ministeriale 23/02/2022, n. 89

1. Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'[articolo 4, comma 1, del Codice](#), in forma singola o in partenariato tra loro:

a) immobili pubblici inutilizzati;

b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).